

MANOVRA ESTIVA

Pubblicato in GU il Decreto "Agosto": le nuove misure per il lavoro e il rilancio dell'economia

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 14 AGOSTO 2020



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 - S.O. n. 30, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto "Agosto") divengono operative le nuove misure per il sostegno e il rilancio dell'economia del nostro Paese a seguito dell'emergenza sanitaria in corso.

Il provvedimento si aggiunge ai molteplici interventi normativi adottati dal Governo, nel corso dei precedenti mesi, in particolare per fornire adeguate misure in tema di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito dei lavoratori. Il provvedimento entra in vigore il 15 agosto 2020.

Riassumiamo le principali novità previste per il mondo del lavoro.

Art. 1 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (artt. da [19 a 22-quinquies](#) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#)) **per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane da collocarsi nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.**

Attenzione

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane (di questo nuovo provvedimento).

Le ulteriori nove settimane di trattamenti (di questo nuovo provvedimento) sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a. **al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b. **al 18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.**

Attenzione

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 47](#) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Attenzione

Si precisa che:

- le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (**in fase di prima applicazione entro la fine del mese successivo all'entrata in vigore del decreto**);
- in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione;
- in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'[articolo 19, comma 3-bis](#), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) e ss.mm.ii., richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'[articolo 8](#) della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di **50 giorni**, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Attenzione

- La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa;
- i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle 50 giornate qui indicate;
- i periodi di integrazione già autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro così come previsto dall'[art. 8](#) della legge 8 agosto 1972, n. 457.

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti entro il 31 agosto 2020.

I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

Art. 2 -Modifiche all'[articolo 22](#) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane.

Attenzione

Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto.

Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate.

Attenzione

Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni specificatamente previste dal presente provvedimento, le Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste.

La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.

<p>Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</p>	<p>Al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione; • che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii.; <p>ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo massimo di quattro mesi; • fruibili entro il 31 dicembre 2020; • nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nel citato periodo; • con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; • riparametrato e applicato su base mensile. <p>L'accesso al beneficio comporta l'applicazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre 2020 (termine mobile).</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;">La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta la revoca dall'esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.</p> <hr/> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p>
<p>Art. 4 - Modifiche all'articolo 88 in materia di Fondo Nuove Competenze</p>	<p>Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa; • e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
<p>Art. 5 - Modifiche all'articolo 92 in materia di NASPI e DIS-COLL</p>	<p>Le prestazioni Naspi e DisColl, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;">L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p> <hr/>
<p>Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori subordinati a tempo indeterminato; • con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico; <p>è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; • l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico; • per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione; • con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; • nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;">Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.</p> <hr/> <p>L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p>

<p>Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</p>	<p>L'esonero contributivo è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <hr/> <p>Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Art. 8 - Modifiche all'articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</p>	<p>In deroga all'articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Le disposizioni in tema di obbligo automatico di proroga dei contratti a termine o in somministrazione sono abrogate.</p> <hr/>

Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto:

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**
- **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.**

È riconosciuta la stessa indennità per il medesimo importo ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a. **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b. **lavoratori intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- c. **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'[articolo 2222](#) del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26](#), della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d. **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'[articolo 2, comma 26](#), della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Attenzione

I soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli [13](#) e [18](#) del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'[articolo 38](#) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle [legge 24 aprile 2020 n. 27](#) e successive modificazioni e integrazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

- a. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c. assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Attenzione

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'[articolo 44](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) e successive modificazioni e integrazioni. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla [legge 12 giugno 1984, n. 222](#).

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.

<p>Art. 10 - Indennità lavoratori marittimi</p>	<p>1. Ai lavoratori marittimi, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <hr/>
<p>Art. 12 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi</p>	<p>Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, • gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), • le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, <p>i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.</p> <hr/> <p>Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni qui oggetto di esame, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni.</p>
<p>Art. 13 - Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza</p>	<p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.</p> <p>Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.</p> <hr/>

<p>Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</p>	<p>Ai datori di lavoro che</p> <ul style="list-style-type: none"> • non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 • ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 del presente decreto <p>resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>Alle medesime condizioni, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604.</p> <p>Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22; - ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. <p>Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
<p>Art. 15 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati</p>	<p>Con effetto dal 20 luglio 2020, in relazione all'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, i benefici incrementativi sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.</p>
<p>Art. 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148</p>	<p>Vengono incrementate le risorse stanziare in tema di assegno ordinario.</p>
<p>Artt. 17-18 - Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale e di patronati</p>	<p>Con riferimento all'esercizio finanziario 2020 sono aumentati gli specifici stanziamenti a favore di Caf e Patronati.</p>

<p>Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse</p>	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze; • domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; • prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID19; <p>possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, con specifica causale "COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare".</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo di complessive di 4 settimane, limitatamente alle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.</p> <p>Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.</p> <hr/> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.</p> <p>Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>
<p>Art. 21 - Rideterminazione limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici</p>	<p>Vengono rideterminati i limiti di spesa in relazione al cd. bonus baby-sitter e al trattamento in favore dei lavoratori domestici.</p>
<p>Art. 23 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</p>	<p>Ferme restando le erogazioni già concesse, il Reddito di emergenza (di seguito "Rem") è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 dell'art. 82, D.L. n. 34/2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020; b. assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto-legge; c. possesso dei requisiti di cui ai commi 2, ad eccezione della lettera b), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del D.L. n. 34 del 2020. <hr/> <p>Attenzione</p> <p>La domanda per la quota di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <hr/>
<p>Art. 26 - Sorveglianza attiva in quarantena</p>	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale connesso con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.</p>

<p>Art. 97 - Ulteriori misure dei versamenti sospesi</p>	<p>I versamenti sospesi ai sensi del D.L. n. 34/2020 possono essere effettuati, senza interessi e sanzioni, nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un importo pari al 50% di quanto sospeso, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; <p>il restante 50% di quanto sospeso mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</p>
<p>Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</p>	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad € 516,46.</p>

Riferimenti normativi:

- [D.L. 14 agosto 2020, n. 104.](#)

ISSN: 2612-2928

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN